

(N. 2818)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2873)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 FEBBRAIO 1953

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico  
sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

a) Cassa rurale di ..... (indicazione del comune e della provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

b) Cassa artigiana di ..... (indicazione del comune e della provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

c) Cassa rurale ed artigiana di ..... (indicazione del comune e della provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benessere degli Organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di « Casse » o di « Casse rurali ed artigiane ».

Le « Casse » già costituite possono proporre agli Organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente nonchè le società cooperative agricole o artigiane regolarmente iscritte nel registro prefettizio che svolgano attività nel comune.

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

#### Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

Il valore nominale dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere azioni o quote per un importo superiore alle lire 250.000.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti della società.

Le Società cooperative agricole e artigiane non possono essere socie in più di una Cassa ».

#### Art. 4.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle « Casse » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 500.000 ».

#### Art. 5.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse », oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonchè due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.

Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla Società e tenuto a disposizione dei soci.

Le « Casse » debbono inviare agli Organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ».

#### Art. 6.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 sono sostituiti con i seguenti:

« Il Collegio sindacale costituito presso ogni « Cassa » è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne designerà il presidente.

I sindaci già nominati dagli Organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato ».

#### Art. 7.

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori ».

## Art. 8.

Il quarto comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea dei soci delle Casse a responsabilità illimitata è tenuta a determinare ogni anno il massimo del fido che la Società può concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto, le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali ».

Allo stesso articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle " Casse " costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido ad uno stesso obbligato non potrà eccedere — salvo deroga da consentire caso per caso dagli Organi di vigilanza — il quinto del patrimonio; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve ».

## Art. 9.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le " Casse rurali " e le " Casse rurali ed artigiane " sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.

Le Casse predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991 ».

## Art. 10.

L'articolo 17 è modificato:

A) Sostituendo le lettere c) ed e) con le seguenti:

« c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad

uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

B) Aggiungendo in fine i seguenti commi:

« f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benessere degli Organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

## Art. 11.

L'articolo 18 è modificato:

A) Sostituendo la lettera b) con la seguente:

« b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), ovvero di cambiali in bianco, o di valide fidejussioni ».

B) Aggiungendo in fine i seguenti commi:

« f) assumere — previa autorizzazione degli Organi di vigilanza — servizi di cassa e di tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

## Art. 12.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettera d) ed e) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, e, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1<sup>a</sup> categoria, l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse di risparmio postali ».

#### Art. 13.

I primi tre commi dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

« Le " Casse " devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione ed all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato alla formazione ed all'incremento di una riserva straordinaria.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario, da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le " Casse " debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'articolo 17, lettera b) valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituite sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente ».

#### Art. 14.

All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che

esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È autorizzata la concessione per 5 anni di un contributo annuo in misura non superiore a lire 25 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilito l'anno finanziario dal quale avrà inizio la concessione del contributo di cui sopra, allo scopo di assicurare il finanziamento dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari e favorire il credito alle piccole aziende agricole ed artigiane nell'interesse dell'economia del Paese.

Con analoghi decreti del Presidente della Repubblica sarà fissata anno per anno, previa osservanza del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, la misura del contributo in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Ente e ai risultati dell'attività intesa al raggiungimento delle precitate finalità pubbliche ».

#### Art. 15.

Nell'articolo 29 sono soppresse le seguenti parole: « per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13 », e sostituita la indicazione « articolo 11, n. 2 », con « articolo 11, ultimo comma ».

#### Art. 16.

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza ».

#### Art. 17.

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Le " Casse " devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

Art. 18.

Gli articoli 48 e 50 sono abrogati.

Art. 19.

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti, adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.